



COMUNE DI ACÌ CASTELLO
(CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA)

IL SINDACO

ORDINANZA N. 184 DEL 05 GIU 2020

DIVIETO DI VENDITA E CONSUMO PER ASPORTO DI ALCOLICI E BEVANDE IN GENERE, IN BOTTIGLIE DI VETRO.

Premesso

- Atteso che allo scopo di contrastare in modo efficace le cause che danno origine all'abbandono ed alla successiva frantumazione dei contenitori in vetro di bevande in genere, derivanti dalla vendita di bevande in contenitori di vetro sia nel centro urbano che nelle aree prossime al mare ed alla battigia, si ritiene opportuno, imporre limitazioni alla vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro a tutti gli esercenti che usufruiscono, sia in modo temporaneo che in forma permanente di concessione di suolo pubblico per lo svolgimento dell'attività commerciale, compresi in tali categorie gli esercizi di somministrazione in sede stabile abilitati in forza della Legge 287/91 per i quali l'occupazione di area pubblica stagionale deve intendersi quale estensione dei propri locali di vendita;
- Ritenuto necessario provvedere con urgenza ad eliminare gli inconvenienti sopra descritti, al fine di evitare possibili pericoli per le persone che frequentano gli spazi ed aree pubbliche e che hanno diritto a fruire in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza, limitando agli esercizi di somministrazione, laboratori artigianali, associazioni e circoli sportivi e culturali operanti in questo territorio comunale di vendere per asporto bevande contenute in bottiglie di vetro, in determinate fasce orarie del giorno e della notte;

Rilevato che:

- a seguito dell'apertura degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi, comprese le attività artigianali con asporto, si sono verificati assembramenti di persone in violazione delle misure di prevenzione COVID-19 adottate a livello nazionale e regionale, sia in tema di rispetto di distanze di sicurezza, sia con riguardo all'uso dei dispositivi di protezione individuale (mascherine);
- Nella maggior parte dei casi gli assembramenti si sono determinati in prossimità degli esercizi sopra indicati.

Dato atto che:

- Occorre intervenire con misure atte a scoraggiare la formazione di assembramenti, in considerazione dell'esigenza di tutelare la salute pubblica, certamente esposta ad un maggiore pericolo per effetto della contestuale compresenza di un numero elevato di persone;

Ritenuto necessario

- al fine contrastare la diffusione del virus COVID-19, nel rispetto del principio di proporzionalità e di adeguatezza, porre in essere tutte le azioni idonee ad evitare la formazione dei citati assembramenti;
- Visto l'art. 69 della L.R. 15/03/1963, n. 16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana";
- Visto l'art. 54, comma 2, del D.L.gs 16/08/2000, n. 267, che assegna al Sindaco la competenza all'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;
- Visti gli artt. 7 bis, 50 e 54 del D.L.gs n. 267 del 18/08/2000;
- Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 5/8/2008 – Incolumità pubblica e sicurezza urbana definizioni e ambiti di applicazione;
- Visto l'art. 8 comma 3 della L.R. n. 18/95 che consente di adottare limitazioni e divieti al commercio in forma itinerante per ragioni di carattere igienico sanitario;
- Vista la L. R. 22/12/1999 n. 28;
- Visto l'art. 87 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- Visto l'art. 16 della legge 24/11/1981 n. 669, così come modificato dall'art. 6 bis della L. 24/07/2008, n. 125 di conversione del D.L. 23/05/2008 n. 92;
- Visto l'art. 1 comma 2 della legge 30/03/2001 n. 125, il quale stabilisce che per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcool alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi alcool e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21% di alcool in volume;
- Visto l'art. 687 e l'art. 698 del Codice Penale;
- Visto l'art 3 de vigente regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni ai regolamenti comunali e alle ordinanze ed ad altri provvedimenti comunali, approvato con deliberazione consiliare del 4/5/2010 n. 35.

ORDINA

per i motivi in premessa espressi quanto segue:

1) Su tutto il territorio comunale dalle ore 20,30 fino all'ora di chiusura degli esercizi, indicati ai successivi punti 2a, 2b, 2c 2d; è fatto assoluto divieto di vendere per asporto su area pubblica o privata ad uso pubblico ed anche consumare sulle predette aree, bevande sia alcoliche che analcoliche in bottiglie di vetro; si precisa che le bevande alcoliche o analcoliche potranno essere consumate all'esterno dei locali, solamente in bicchieri di plastica o carta. E' invece consentito il consumo al tavolo delle suddette bevande in area pubblica concessa alle attività di cui ai sottostanti punti "2a", "2b", "2c".

2) I divieti di cui al superiore punto 2 sono estesi alle seguenti tipologie di esercenti:

a) titolari di autorizzazione amministrativa per il commercio in forma itinerante di tipo "c" (ex L.R. 18/1995 e L.R. 2/96) muniti di autorizzazione stagionale o provvisoria o per la vendita in forma fissa su area pubblica (del tipo paninerie su automezzi, chioschi prefabbricati, banchetti utilizzati in occasione di fiere, sagre e similari);

b) titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di tipologia A)-B)- C)- D) (ex L.287/1991), svolgenti l'attività anche su area pubblica (demaniale o patrimoniale) in concessione pluriennale o temporanea (del tipo di chioschi con concessione permanente di area pubblica, attività di ristorazione unitamente ad intrattenimento, svago o altro, attività di lido con annesso servizio di vendita bevande per asporto o con somministrazione, paninerie su automezzi ancorati stabilmente al suolo ancorché amovibili);

c) titolari di esercizi di somministrazione in sede stabile abilitati in forza della legge 287/91, per i quali l'eventuale occupazione di area pubblica deve intendersi quale estensione e pertinenza dei propri locali di vendita.

d) Titolari di attività artigianali per la produzione di cibi da asporto.

Per le predette attività, laddove già previsto può essere consentita soltanto la mescita al banco o con servizio al tavolo anche su spazio pubblico di bevande alcoliche o non alcoliche e la vendita in contenitori anche di vetro solo in caso di consegna a domicilio.

3) resta fermo il divieto di somministrazione nel territorio comunale delle bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, ai minori di anni 16 previsto dall'art. 689 C.P., nonché i divieti di somministrazione nei casi previsti dagli artt. 690 e 691 del c.p.

AVVERTE CHE

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali previste dai predetti artt. 689; 690 e 691 del C.P., la violazione a quanto disposto dalla presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 valevole anche per i consumatori, con riguardo alle attività commerciali ed artigianali di cui ai superiori punti 2a; 2b; 2c; 2c; è prevista l'applicazione quale sanzione accessoria :

- 1) revoca immediata della concessione temporanea all'occupazione di suolo pubblico nei confronti del titolare della stessa;
- 2) sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a tre mesi, ai sensi dell'art. 17 quater del R.D. 773/1931 per il titolare esercizi di alimenti e bevande di cui al superiore punto b) e c) .

Tutti gli esercenti destinatari della presente Ordinanza hanno l'obbligo di esporre in modo ben visibile un avviso all'utenza del divieto di vendita per asporto e consumo di bevande in contenitori di vetro. La mancata esposizione dell'avviso è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.

La presente Ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio ed è immediatamente esecutiva.

Il Comandi di Polizia Municipale e quanti obbligati per legge sono incaricati della vigilanza e del controllo relativo alla osservanza della presente Ordinanza.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

DISPONE

Di trasmettere copia della presente Ordinanza alla Prefettura – Ufficio Territoriale Del Governo di Palermo – ai sensi dell'art.54 comma 4, del D.L. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Di dare ampia diffusione mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune e mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.

Il presente provvedimento viene inviato alla locale Stazione Dell'Arma dei Carabinieri – Alla Locale Polizia Municipale – a tutti gli esercizi pubblici – a tutte le associazioni culturali e sportive – A SL 3 di Catania .

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, entro 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sede di Catania, o in alternativa Ricorso Straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro 12 giorni.



IL SINDACO
CARMELO SCANDURRA

Scandorra
[Handwritten signature]